



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



*Approvato con deliberazione consiliare
n. 2 dd. 23.02.2023*

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza comunale in quanto le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, pertanto, a un trattamento che incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza che verranno gestiti ed impiegati dal Comune di Bedollo nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. In particolare, il presente regolamento:
 - a) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Bedollo:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono unicamente riprese video;
 - c) sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 2 - Principi generali e definizioni

1. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 RGPD ed in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (*c.d. minimizzazione dei dati*) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per «**codice**», il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- per «**impianto di videosorveglianza**», qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- per «**sistema di videosorveglianza**» - un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- per «**banca dati**» il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- per «**trattamento**», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- per «**dato personale**», qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- per «**titolare del trattamento**», l'Ente Comune di Bedollo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per «**designato della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**», la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e alla gestione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza
- per «**incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- per «**responsabile della protezione dei dati**» la figura che fornisce consulenza e supporta il titolare nella corretta gestione dei dati personali;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona giuridica cui è affidata l'installazione e la manutenzione del sistema di videosorveglianza;
- per «**interessato**», la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- per «**comunicazione**» il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento
- per «**sistema di geolocalizzazione**» - un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- per «**RGPD**» - acronimo di "Regolamento Generale di Protezione dei Dati" - è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Art. 3 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza in corso di installazione di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bedollo dal decreto dalla L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia locale, dalla legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, dal D.L. 23 febbraio 2019, n. 11, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Bedollo, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nella richiamata cornice normativa ed all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza che verrà installato nel Comune di Bedollo, dovrà precipuamente essere rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione svolta dalle forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo anche per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;
- b) prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli volti ad accertare e sanzionare violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- d) vigilare e monitorare i flussi di traffico;
- e) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

6. Gli impianti di videosorveglianza installati presso gli istituti scolastici dovranno ottemperare alle prescrizioni indicate al punto 4.3 del Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati del 08 aprile 2010.

7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

8. Eventuali politiche di controllo integrato anche mediante convenzione o accordi con altri Enti pubblici territoriali che possono assumere anche la funzione di Capofila nell'ipotesi di progetti di video sorveglianza e controllo dei territori, Corpi o Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza, vengono previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente

Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

Art. 4 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Titolare

1. Il Comune di Bedollo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Bedollo è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Comune di Bedollo, per il tramite del Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i designati della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili esterni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Designato alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il Responsabile del Servizio tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e alla gestione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con provvedimento del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati al designato. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il Responsabile del Servizio tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di designato alla gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e

alla gestione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collabora con il Segretario comunale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 7 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del Servizio tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di designato alla gestione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti.

La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Servizio competente che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e al designato alla gestione dei dati personali. Nell'ambito degli incaricati, sono individuati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8 - Soggetti esterni Responsabili del trattamento dei dati

1. Ai soggetti esterni al Comune di Bedollo e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tali soggetti saranno nominati responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario e possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla centrale di controllo ubicata presso la sede del Comune di Bedollo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo **non superiore a sette giorni** dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è ammessa per speciali esigenze di ulteriore conservazione, ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11.

Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informativa

1. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune di Bedollo.

2. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata anche tramite apposita cartellonistica.

3. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, al fine di fornire adeguata informazione, l'apposita cartellonistica può essere installata in più punti.

5. Sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet istituzionale un documento contenente tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza (Informativa privacy estesa).

Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Bedollo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali effettuati nell'ambito di politiche di controllo integrato e/o di collaborazione con altri Organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previamente disciplinati con separati accordi in forma scritta.

Articolo 14 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti prima della scadenza del termine di sette giorni.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere depositate o trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica al titolare o al responsabile della protezione dati per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 16 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso la sede del Comune di Bedollo.

Art. 18 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comune di Bedollo.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai designati, agli incaricati, e ai responsabili del trattamento, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, è riservata agli Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

4. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

Art. 19 – Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare per iscritto, entro 3 giorni dall'evento, le motivazioni e le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa.

3. Il designato alla gestione tecnica degli impianti e dei dati personali accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD.

4. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro il termine di 30 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta.

5. L'interessato può comunque inoltrare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

6. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

7. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato, previo il pagamento delle relative spese.

8. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati;

9. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, ogni persona autorizzata al trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi.

10. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione (7 giorni).

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel RGPD, nel Codice Privacy e, in generale, nelle disposizioni normative vigenti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Compiti della Giunta comunale

1. La Giunta comunale con atto deliberativo adotta un Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel quale vengono individuati gli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti e le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

Il Disciplinare – programma potrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli stessi.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il designato della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente alla Segreteria comunale l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio telematico e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- Direttiva (UE) 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB);
- Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”
- Legge n. 23 aprile 2009 n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
- in generale, dalla normativa vigente;